

Condizioni generali di vendita

Forniture ad aziende e professionisti

Versione provvisoria predisposta per i moduli commerciali SANITEA e destinata alla revisione legale. La versione definitiva sarà identificata separatamente. Restano salvi gli accordi particolari validamente conclusi e le norme inderogabili.

1. Ambito e regimi applicabili

1.1 Le presenti condizioni regolano le forniture di SANITEA S.R.L. a imprese e professionisti. Sono escluse le vendite a consumatori. Si applicano soltanto ai contratti nei quali siano state validamente incorporate prima della conclusione.

1.2 Gli articoli 1-17 si applicano alle vendite ordinarie e, in quanto compatibili, alle prestazioni di appalto. Quando ricorrono i presupposti della L. 192/1998 si applica anche l'Allegato S, che prevale sulle disposizioni incompatibili. La qualificazione dipende dalle prestazioni e dal rapporto effettivo, non dalla sola dicitura OEM o dalla denominazione scelta dalle parti. Vendita e appalto possono entrambi rientrare nella disciplina della subfornitura; restano ferme le regole proprie del concreto contratto.

2. Offerte, ordini e gerarchia dei documenti

2.1 Le offerte sono valide per 30 giorni dalla data di emissione, salvo diversa durata indicata. L'ordine del cliente richiede conferma scritta SANITEA, salve le modalità di conclusione previste dalla legge. Una conferma contenente modifiche richiede l'accettazione del cliente; il suo silenzio non basta a introdurre condizioni diverse.

2.2 Prevalgono, nell'ordine: norme inderogabili; accordi particolari e deroghe espressamente concordati per iscritto; accordo quadro sottoscritto; conferma d'ordine accettata; presenti condizioni e, quando applicabile, Allegato S. Le specifiche tecniche accettate prevalgono per caratteristiche e controlli del prodotto, senza introdurre da sole diverse condizioni economiche o legali. Un ordine non modifica tacitamente l'accordo quadro.

2.3 SANITEA non accetta condizioni d'acquisto del cliente per il solo richiamo nell'ordine o in un portale. Occorre un'accettazione espressa delle condizioni o delle deroghe individuate. Questa disposizione non annulla accordi già conclusi né neutralizza gli effetti che la legge attribuisce all'avvio delle lavorazioni, compreso l'art. 2 della L. 192/1998. Le difformità devono essere risolte prima dell'esecuzione.

3. Identificazione, specifiche e quantità

3.1 La fornitura è identificata da articolo, descrizione, quantità, unità di misura e, ove pertinenti, disegno e revisione. Il codice cliente è un riferimento concordato all'articolo fornito. In caso di incongruenza SANITEA richiede il chiarimento prima di produrre o spedire.

3.2 Materiali, finiture, tolleranze dimensionali, destinazione d'uso, prove e certificazioni risultano dalle specifiche accettate. Il cliente comunica applicazione finale e vincoli; SANITEA segnala le criticità rilevabili con la diligenza professionale dovuta. Le prescrizioni per contatto con acqua destinata al consumo umano valgono quando pertinenti al prodotto e all'impiego, ferma la normativa obbligatoria. Cataloghi e immagini non ampliano le prestazioni pattuite.

3.3 La quantità contrattuale è quella ordinata: non è prevista una tolleranza quantitativa automatica. Eventuali percentuali ammesse per produzioni dedicate devono essere espresse nell'offerta accettata. Una tolleranza di quantità non autorizza prodotti fuori specifica, scarti o difetti.

4. Prezzi, revisione e variazioni dei costi

4.1 Prezzi, valuta e sconti sono quelli confermati. IVA e imposte sono applicate secondo legge. Trasporto, imballaggi speciali, prove extra, sviluppo e attrezzature sono addebitati se inclusi nell'offerta o separatamente accettati. Gli ordini già accettati mantengono il prezzo, salve la regola di 4.4 quando applicabile, variazioni concordate e rimedi legali. Un accordo espresso di prezzo fermo senza revisione prevale su 4.4; il semplice importo unitario indicato nell'ordine non costituisce tale deroga.

4.2 Negli accordi quadro che incorporano queste condizioni, il prezzo dei nuovi ordinativi non ancora accettati è soggetto alla seguente revisione, in aumento e in diminuzione: $P = P_0 \times (0,60 + 0,40 \times I / I_0)$. P_0 è il prezzo netto unitario originario; I_0 è l'ultimo indice mensile ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno, raggruppamento beni intermedi, pubblicato alla data dell'offerta; I è l'ultimo indice pubblicato alla data della verifica. Si usa la stessa serie non stagionalizzata e la stessa base, raccordata in caso di ribasamento.

4.3 La verifica avviene il primo giorno di gennaio, aprile, luglio e ottobre, a partire dalla prima data distante almeno 90 giorni dall'offerta. Il prezzo cambia se lo scostamento del risultato rispetto al prezzo vigente è almeno il 3% in valore assoluto. SANITEA comunica indici e calcolo con 30 giorni di preavviso; il nuovo prezzo riguarda solo ordinativi accettati dopo tale periodo. La verifica e le riduzioni spettano anche su richiesta del cliente. La base originaria non viene azzerata dopo ogni revisione. Se la serie cessa senza raccordo ufficiale, resta il prezzo vigente finché le parti concordano il sostituto.

4.4 Per i singoli ordini con consegna pattuita oltre 120 giorni dalla loro accettazione, compresi quelli fuori da un accordo quadro, si applica un adeguamento simmetrico del prezzo per le sole quantità ancora da eseguire. Sono considerate le variazioni successive all'ordine, non imputabili alle parti, del costo unitario di materiali e trasporto esterno effettivamente necessari. Restano esclusi margini, inefficienze interne, costi già bloccati da acquisti o coperture e variazioni dovute a ritardi SANITEA. P_0 è il prezzo netto unitario accettato; C_0 è il costo unitario iniziale documentato dei materiali e del trasporto esterno ammissibili, C_1 il costo aggiornato sulla stessa base e $D = C_1 - C_0$. Si mantengono quantità e criteri di imputazione omogenei.

Per C_0 positivo, se il valore assoluto di D non supera il 10% di C_0 , il prezzo resta P_0 . Superata tale soglia si trasferisce l'intera variazione, anche in diminuzione: $P = \max(0; P_0 + D)$. Non si tratta di una franchigia: la variazione sotto soglia resta assorbita, mentre il suo superamento attiva il trasferimento integrale. Se C_0 è nullo o non documentato, questo automatismo non opera; restano gli accordi specifici e i rimedi legali applicabili. Si usano i dati disponibili 30 giorni prima della consegna pattuita e si comunica il calcolo prima della spedizione. SANITEA fornisce la verifica anche per le diminuzioni; il cliente può richiederla. Aumenti privi di documentazione non sono applicabili. Per ogni quantità la revisione avviene una sola volta; nessuna stessa variazione è conteggiata anche ai sensi di 4.2, di una variante o di altro meccanismo.

La documentazione confronta preventivi o impegni di acquisto originari con i costi pertinenti alla fornitura, rendendo verificabile il calcolo e proteggendo le informazioni riservate estranee al rapporto. Le parti esaminano eventuali contestazioni motivate entro 15 giorni dalla comunicazione; resta la tutela giudiziale sul prezzo determinabile secondo questa regola. La controversia non autorizza di per sé sospensione, annullamento o imposizione discrezionale di un prezzo. Restano i rimedi legali per squilibri non regolati da questa clausola, compresi l'art. 1467 c.c. e, quando applicabile, l'art. 1664 c.c., senza duplicazioni. Per la subfornitura vale inoltre S3.

5. Pagamenti, sospensione e compensazione

5.1 In mancanza di un diverso termine valido, il pagamento avviene mediante bonifico entro 30 giorni dalla ricezione della fattura; se i beni o servizi sono ricevuti successivamente, da tale ricezione, ferme le decorrenze inderogabili applicabili. Per la subfornitura prevale S2. Acconti e scadenze particolari risultano dall'ordine. La proforma di pagamento identifica ordine, acconto o saldo e coordinate bancarie; non cambia l'accordo e non sostituisce la fattura dovuta.

5.2 Sugli importi scaduti si applicano gli interessi e i costi di recupero dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e delle norme speciali applicabili. Gli acconti incassati sono imputati al relativo ordine e detratti dal saldo.

5.3 Per importi scaduti e non oggetto di una contestazione specifica e motivata, SANITEA può sospendere le prestazioni non ancora eseguite del medesimo contratto dopo una richiesta scritta rimasta senza esito per 7 giorni. La sospensione deve essere proporzionata all'inadempimento. In caso di evidente pericolo di mancato pagamento per peggioramento patrimoniale, SANITEA può chiedere idonea garanzia e avvalersi dell'art. 1461 c.c. La sospensione cessa quando ne viene meno la causa; SANITEA comunica il programma di ripresa. Sono salvi buona fede, artt. 1460-1461 c.c. e limiti delle procedure di crisi.

5.4 Il cliente non può detrarre unilateralmente dai pagamenti note di addebito, penali o crediti contestati da SANITEA. Sono ammesse compensazioni concordate per iscritto o fondate su crediti accertati con provvedimento definitivo, salvi i diritti inderogabili. Restano ferme le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione, i poteri del giudice ex art. 1462 c.c. e le tutele inderogabili della subfornitura.

6. Consegne e programmi

6.1 La conferma precisa se la data riguarda ritiro, spedizione o arrivo. Le date sono impegni di consegna; il loro carattere essenziale richiede un accordo espresso o deve risultare dalla natura e dalle circostanze del contratto. Non si applicano penali di ritardo non espressamente accettate da SANITEA, restando i rimedi legali.

6.2 I tempi decorrono dalla disponibilità dei dati e delle approvazioni tecniche richiesti e dell'eventuale acconto previsto. Ritardi imputabili al cliente comportano il differimento strettamente necessario, comunicato e motivato da SANITEA. Le consegne parziali richiedono accordo o un programma già accettato. Le previsioni di consumo non costituiscono impegni d'acquisto; quantità vincolanti e relativi periodi devono risultare dall'accordo quadro.

6.3 Negli accordi quadro e nei rapporti di fornitura continuata o periodica a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con un preavviso scritto di almeno 6 mesi. Occorre un termine maggiore quando necessario per la congruità rispetto a durata del rapporto, dipendenza, investimenti dedicati e alternative ragionevolmente disponibili. Per la somministrazione resta l'art. 1569 c.c.; per la subfornitura prevale S5. Gli ordini già accettati e gli impegni di fornitura vincolanti restano da eseguire. Il recesso non crea minimi d'acquisto non concordati, non consente interruzioni abusive e non si estende ai contratti a tempo determinato. Restano risoluzione e altri rimedi legali.

6.4 SANITEA può cessare la produzione o la commercializzazione di un articolo con almeno 6 mesi di preavviso scritto, indicando codice, data prevista di cessazione ed eventuale alternativa disponibile. Il cliente può richiedere entro 90 giorni dalla comunicazione un ultimo acquisto; SANITEA risponde entro 15 giorni lavorativi con quantità, prezzo e date proposti, motivando eventuali limiti di capacità o approvvigionamento. L'ultimo acquisto diventa vincolante con l'accordo scritto e non ha quantità illimitata. Restano integralmente gli ordini già accettati, i minimi e gli obblighi di continuità o ricambio già assunti; la comunicazione non li cancella.

Quando la cessazione dell'articolo comporta sostanzialmente il recesso dal rapporto, valgono anche 6.3 e S5, incluso il maggiore preavviso congruo. Nessuna modifica tecnica o sostituzione è imposta senza il consenso richiesto dalle specifiche. Restano garanzie, assistenza già dovuta, custodia dei beni del cliente e tutele contro l'abuso di dipendenza economica. Divieti di legge e impossibilità sopravvenute sono gestiti secondo la relativa disciplina, senza usare la cessazione commerciale per eludere obblighi esistenti.

7. Trasporto, ritiro e riserva di proprietà

7.1 Valgono la resa, il luogo e la ripartizione di costi e rischi accettati nell'ordine. In mancanza, per la vendita ordinaria i beni sono resi disponibili presso la sede SANITEA; il cliente organizza e paga il ritiro e assume il rischio alla consegna a sé o al proprio vettore. Una spedizione organizzata da SANITEA richiede la definizione scritta delle condizioni prima della partenza. Gli Incoterms si applicano solo se richiamati con regola, luogo ed edizione.

7.2 Dopo 15 giorni da un avviso di merce pronta conforme alla data concordata, il mancato ritiro imputabile al cliente comporta il rimborso dei costi ulteriori di custodia documentati e ragionevoli, previamente comunicati. Restano i rimedi di legge per la mora del creditore; non è previsto l'abbandono automatico dei beni.

7.3 Nelle vendite con pagamento differito SANITEA conserva la proprietà dei beni sino al pagamento integrale del relativo prezzo, mentre i rischi passano alla consegna secondo la resa. Finché identificabili e nella disponibilità del cliente, i beni sono conservati con cura e riconoscibili. Il cliente comunica tempestivamente sequestri e pretese di terzi. L'utilizzo nella normale produzione non è vietato; incorporazione, trasformazione e rivendita possono limitare gli effetti della riserva. L'opponibilità ai terzi richiede le formalità applicabili, anche nel paese di destinazione. Il recupero avviene con accordo o nelle forme di legge.

8. Ricevimento e tracciabilità

8.1 Il cliente controlla colli, identificazione e quantità alla ricezione, annota danni o ammanchi visibili sul documento del vettore e avvisa tempestivamente SANITEA. L'omessa riserva al vettore non comporta da sola la perdita della garanzia verso SANITEA per vizi del prodotto.

8.2 I reclami indicano ordine o DDT, articolo, quantità, lotto disponibile e problema rilevato. Il cliente conserva le evidenze e separa i prodotti sospetti quando necessario a evitare altri danni. L'eventuale integrazione di fotografie o campioni non rende tardiva una denuncia già sufficientemente identificabile.

9. Vizi e rimedi

9.1 Nella vendita soggetta al diritto italiano il cliente denuncia i vizi entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c., salvo diverso termine previsto dalla legge o validamente pattuito. La denuncia non è necessaria nei casi di riconoscimento o occultamento previsti dalla legge. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna, ferme interruzioni, sospensioni e condizioni di opponibilità dei vizi in via di eccezione. Questo richiamo alla prescrizione non costituisce una garanzia commerciale annuale ulteriore.

Nella vendita di cose da trasportare, gli 8 giorni per denunciare vizi e difetti di qualità apparenti decorrono dal ricevimento ai sensi dell'art. 1511 c.c. Si tratta dei difetti obiettivamente rilevabili con un ordinario esame diligente, considerando natura del bene e qualità delle parti: non si anticipa alla consegna la scoperta di difetti che richiedano lavorazioni o verifiche ulteriori. Restano l'art. 1491 c.c. sui vizi conosciuti o facilmente riconoscibili al momento del contratto e le sue eccezioni, nonché i casi di riconoscimento o occultamento. Per appalto e subfornitura non è introdotto un termine unico di 8 giorni.

9.2 Se la prestazione è qualificabile come appalto, si applicano invece l'art. 1667 c.c. e le altre norme pertinenti: denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e prescrizione biennale dalla consegna, con le eccezioni legali. Per la subfornitura si applica S4, senza abbreviazioni contrarie all'art. 5 della L. 192/1998.

9.3 SANITEA esamina il reclamo e, se ne riconosce la fondatezza, propone tempestivamente riparazione o sostituzione a proprie spese. Restano disponibili i rimedi spettanti secondo la disciplina applicabile, comprese riduzione del prezzo e risoluzione ove ne ricorrano i presupposti. L'autorizzazione al rientro serve a organizzare la verifica e non è condizione per denunciare il vizio o agire in tutela.

9.4 Usura ordinaria, uso improprio, errata installazione o modifiche del cliente escludono la responsabilità SANITEA soltanto per i difetti e danni da esse causati. La semplice trasformazione o integrazione di un componente non determina una decadenza automatica.

10. Prototipi e sviluppo

10.1 I prototipi sono destinati alle verifiche concordate e non all'impiego definitivo se non espressamente autorizzato. L'approvazione del campione riguarda le caratteristiche effettivamente provate. La serie richiede configurazione, revisione e piano di controllo accettati.

10.2 Il cliente verifica l'integrazione del componente nel proprio prodotto finale, salvo che tale attività sia compresa nell'incarico SANITEA. Ciascuna parte risponde delle prove e degli obblighi di propria competenza; non vi è esonero dalle responsabilità obbligatorie per sicurezza e conformità.

11. Stampi e beni del cliente

11.1 Lo stampo venduto come bene autonomo diventa del cliente al saldo del relativo prezzo; un contributo di attrezzaggio, chiaramente denominato come tale, non trasferisce da solo la proprietà. La proprietà fisica è distinta dai diritti sul progetto. SANITEA identifica e utilizza i beni del cliente per le commesse autorizzate, assicurandone la custodia diligente.

11.2 La custodia ordinaria è compresa durante le forniture e per 3 anni dall'ultimo ordine eseguito che utilizza lo stampo. Trascorso tale periodo SANITEA invita per iscritto il proprietario al ritiro entro 90 giorni. Dopo il preavviso sono rimborsabili i costi documentati e ragionevoli di custodia ulteriore, previamente comunicati. Nessuna distruzione o appropriazione consegue al solo silenzio: occorre disposizione valida del proprietario o procedura di legge.

11.3 La pulizia e la manutenzione ordinaria connesse all'uso sono comprese nel prezzo delle lavorazioni, salvo diversa indicazione accettata. Riparazioni straordinarie o sostituzioni per fine vita sono preventivate prima dell'esecuzione; i costi imputabili a condotta di SANITEA restano a suo carico. SANITEA segnala tempestivamente i difetti rilevati nei materiali e nelle attrezzature ricevuti dal cliente.

12. Modifiche, annullamenti e resi

12.1 Le modifiche richiedono accordo scritto su contenuto, costo e consegna prima dell'esecuzione. Il cliente non può annullare unilateralmente un ordine accettato al di fuori dei casi di legge o di una facoltà pattuita. Se SANITEA accetta un annullamento commerciale, sono dovuti i prodotti completati al prezzo concordato e i costi documentati di lavorazioni in corso e impegni dedicati non recuperabili, detratti risparmi e riutilizzi e senza duplicazioni. Salvi i casi di legge, tale addebito non supera il prezzo della parte annullata.

Se il cliente esercita il recesso previsto dall'art. 1671 c.c. in un rapporto di appalto, restano dovuti, secondo legge, spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno, senza duplicazioni. La disciplina dell'annullamento commerciale sopra indicata non costituisce rinuncia SANITEA a tale indennizzo né a tutele inderogabili della subfornitura.

12.2 I resi di beni conformi richiedono autorizzazione scritta SANITEA. La richiesta va presentata entro 30 giorni dalla consegna; il bene deve essere integro, identificabile e rivendibile. Per il reso autorizzato, l'accredito è pari al prezzo netto originario, detratti i soli costi documentati di verifica e ripristino entro un massimo del 10%; il trasporto è a carico del cliente. Sono esclusi da questa facoltà i prodotti realizzati su specifica, salvo accordo particolare. Questa regola non riguarda i resi per vizi e non ne riduce i rimedi.

13. Progetti e diritti di terzi

13.1 Ciascuna parte conserva i propri diritti preesistenti. Salvo cessione o licenza espressa, SANITEA conserva i diritti sui risultati creativi e sul know-how da essa sviluppati, riconoscendo al cliente il diritto di impiegare i prodotti acquistati per la destinazione concordata. Esclusive e trasferimenti ulteriori richiedono accordo scritto e corrispettivo distinto o espressamente incluso. Restano i diritti inderogabili e S6, compresa la ripartizione dei rischi dei progetti comunicati dal committente ai sensi dell'art. 7 della L. 192/1998.

13.2 Il cliente garantisce di poter affidare a SANITEA i disegni e le specifiche da lui forniti e la tiene indenne dalle pretese di terzi per violazione di diritti derivante esclusivamente dalla loro esecuzione fedele. Sono escluse dalla manleva le violazioni imputabili a contributi, modifiche o condotte proprie di SANITEA. SANITEA avvisa il cliente senza ritardo, consente la partecipazione alla difesa e non riconosce responsabilità o conclude transazioni a suo carico senza consenso, salvo misure urgenti necessarie e documentate.

14. Riservatezza

14.1 Le informazioni tecniche e commerciali riservate sono usate solo per il rapporto e comunicate esclusivamente a chi ne ha necessità ed è vincolato alla riservatezza. L'obbligo dura 5 anni dalla cessazione del rapporto; per i segreti commerciali dura finché permane la protezione legale. Sono escluse informazioni pubbliche, legittimamente già note o sviluppate indipendentemente e comunicazioni obbligatorie.

14.2 Restano gli accordi di riservatezza sottoscritti. L'uso promozionale di marchi, nomi o immagini riservate dell'altra parte richiede consenso scritto.

15. Responsabilità, impedimenti e risoluzione

15.1 Nelle vendite e negli appalti che non costituiscono subfornitura ai sensi della L. 192/1998, il risarcimento contrattuale complessivo a carico di SANITEA per un medesimo fatto o una serie di fatti con la stessa causa è limitato al 100% della base seguente. Nella vendita si considera il prezzo netto degli interi lotti effettivamente coinvolti; se manca un lotto identificabile, l'intera quantità dell'articolo nei documenti di consegna interessati, non i soli pezzi denunciati. Nell'appalto si considera l'intero corrispettivo netto della commessa cui si riferisce l'inadempimento; se più commesse sono coinvolte, la loro somma, senza duplicazioni. Non si limita la base alla sola fase difettosa. Riparazione, eliminazione dei vizi, sostituzione, riduzione o restituzione del prezzo dovute per legge non consumano questo limite.

15.2 Per le medesime vendite e prestazioni di appalto, salvo espressa assunzione scritta, sono esclusi dal risarcimento contrattuale lucro cessante e perdita di produzione; sono inoltre esclusi, come categorie autonome, costi di selezione straordinaria presso il cliente, smontaggio, reinstallazione, ritiro e richiamo del prodotto finale. Non sono così qualificati come danni indiretti. Restano a carico di SANITEA i costi della propria riparazione, eliminazione dei vizi o sostituzione dovuta e del relativo trasporto. Non sono esclusi costi che costituiscano parte di tali rimedi dovuti o di obblighi inderogabili.

15.3 I limiti di 15.1-15.2 non operano per dolo o colpa grave, obblighi di ordine pubblico, responsabilità inderogabile per danni alle persone o da prodotto, né per obblighi di sicurezza e misure imposte dalle autorità. Restano le garanzie e responsabilità inderogabili proprie dell'appalto, compreso l'art. 1669 c.c. quando applicabile. I limiti non si applicano ai rapporti di subfornitura, anche se qualificabili come appalto: prevale S4. Le parti cooperano immediatamente in caso di rischio di sicurezza; nessuna clausola autorizza a rinviare misure obbligatorie. Il limite contrattuale non attesta l'esistenza o l'estensione di una copertura assicurativa.

15.4 L'impedimento esterno non imputabile, imprevedibile o inevitabile nonostante la diligenza dovuta, esonera dal ritardo solo per gli effetti causalmente dimostrati. La parte colpita informa l'altra entro 5 giorni lavorativi da quando può ragionevolmente farlo e adotta misure di mitigazione. Gli aumenti di costo non costituiscono da soli un impedimento liberatorio: sono regolati dall'articolo 4 e dai rimedi legali pertinenti. Difficoltà finanziarie e generiche difficoltà del proprio fornitore non bastano. Dopo 90 giorni continuativi, ciascuna parte può sciogliere la sola parte ancora impedita con 15 giorni di preavviso scritto, fatti salvi i diritti inderogabili. Gli acconti relativi a prestazioni non eseguite sono restituiti entro 15 giorni dallo scioglimento.

15.5 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., SANITEA può dichiarare risolto il contratto per il mancato pagamento di importi non motivatamente contestati protratto oltre 30 giorni dalla scadenza e non sanato entro ulteriori 15 giorni dalla richiesta scritta. Può inoltre avvalersi della clausola in caso di divulgazione non autorizzata di propri disegni riservati o sfruttamento di propri diritti in violazione di 13.1-14.1, non cessati entro 15 giorni dalla contestazione scritta, quando rimediabili. La risoluzione opera alla ricezione della dichiarazione di volersi avvalere della clausola e riguarda il contratto cui si riferisce la violazione. Restano i limiti delle norme imperative, comprese quelle sulle procedure di crisi.

15.6 In caso di carenza temporanea di materiale essenziale non imputabile a SANITEA, documentata e non superabile con approvvigionamenti alternativi ragionevolmente esigibili secondo la diligenza professionale, SANITEA comunica tempestivamente la causa, le misure adottate e il piano di fornitura. Ferme le destinazioni riservate e le priorità già pattuite, ripartisce la disponibilità comune in proporzione al fabbisogno residuo del materiale carente degli ordini accettati scaduti o con consegna nei successivi 30 giorni, includendo i clienti nuovi. Riesamina il piano ogni settimana e comunica quantità e date interessate. Non favorisce ordini successivi per la sola maggiore redditività. Consegne parziali e nuove date seguono le regole contrattuali applicabili e, quando richiesto, l'accordo del cliente. La ripartizione non estingue il residuo dovuto, non prova da sola l'impossibilità della prestazione e non esclude responsabilità o rimedi del cliente. Restano applicabili 15.4, gli artt. 1218, 1256, 1258 e 1464 c.c. e, in subfornitura, il divieto di modifiche unilaterali dell'art. 6 L. 192/1998.

16. Legge, foro e lingua

16.1 Si applica la legge italiana, ferme le norme inderogabili applicabili. Le parti escludono espressamente la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

16.2 Per le controversie contrattuali per le quali è ammessa la scelta, è pattuita la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Foro di Viterbo. Restano le competenze inderogabili, comprese quelle delle sezioni specializzate in materia di impresa quando previste per l'abuso di dipendenza economica. Nei rapporti internazionali la pattuizione opera nei limiti e con i requisiti delle norme applicabili, compresi il Reg. UE 1215/2012 e, quando pertinente, la Convenzione di Lugano del 2007. Non è previsto un arbitrato.

16.3 Il testo contrattuale italiano prevale sulle traduzioni, salvo diversa lingua espressamente concordata. La versione è resa conoscibile al cliente prima dell'accordo. Il tentativo di composizione tra referenti non sospende prescrizioni, decadenze o tutele urgenti.

17. Comunicazioni, esportazione, conservazione e dati personali

17.1 Le comunicazioni operative utilizzano i recapiti dell'ordine. Sospensione, risoluzione, inviti al ritiro e altre comunicazioni formali sono trasmessi con mezzo che consenta di provare contenuto e ricezione: PEC, raccomandata o mezzo elettronico equivalente idoneo, anche per l'estero. La PEC SANITEA è sanitea@pec.it. Non è imposto al cliente estero di possedere una PEC italiana.

17.2 Le parti rispettano i divieti, le sanzioni e i controlli sulle esportazioni applicabili alla singola operazione. Il cliente comunica veridicamente destinazione e impiego finale e non richiede operazioni vietate. SANITEA può sospendere la sola prestazione interessata per il tempo necessario a verifiche o autorizzazioni documentate; informa il cliente e riprende quando l'impedimento cessa. Un divieto definitivo si gestisce secondo legge, senza trattenere acconti per prestazioni non dovute. Non si presume che tutti i prodotti SANITEA siano soggetti a licenza.

17.3 L'invalidità di una clausola non travolge il resto del contratto quando questo può conservarsi ai sensi di legge; la disposizione invalida è sostituita dalla disciplina applicabile, senza trasformarla automaticamente nella massima restrizione consentita. Le parti conservano condizioni, allegati e deroghe accettati con versione e data. Revisioni successive non modificano i contratti già conclusi.

17.4 I dati personali delle persone fisiche coinvolte nel rapporto sono trattati secondo il Reg. UE 2016/679. SANITEA descrive trattamenti, basi giuridiche, destinatari, conservazione e diritti in un'informativa separata resa nei tempi degli artt. 13-14. Questa clausola non la sostituisce; l'accettazione delle CGV non equivale a consenso marketing. Le parti si scambiano soltanto i dati pertinenti al rapporto.

17.5 Il Cliente non può cedere il contratto senza il preventivo consenso scritto di SANITEA, salve le disposizioni inderogabili.

17.6 Il Cliente si obbliga a non cedere a terzi i crediti verso SANITEA derivanti dal rapporto senza il previo consenso scritto di SANITEA, salvi i limiti inderogabili. L'opponibilità del patto al cessionario è regolata dall'art. 1260, comma 2, c.c. La clausola non limita la cessione dei crediti di SANITEA verso il Cliente.

Allegato S - Subfornitura

Parte integrante quando ricorrono i presupposti della L. 192/1998. Non è una dichiarazione che tutti i clienti o prodotti SANITEA ricadano in tale regime. Le norme inderogabili operano anche senza richiamo.

S1. Contratto e requisiti

Il rapporto e i singoli ordinativi sono documentati per iscritto nelle forme ammesse dalla legge, con requisiti tecnici, prezzo determinato o determinabile, consegna, collaudo e pagamento. Le norme tecniche non di uso comune e non imposte dalla legge sono rese disponibili con il contratto. È preservato l'art. 2 della L. 192/1998, compresi gli effetti dell'avvio della lavorazione sulla proposta del committente. La mancanza di forma non priva SANITEA dei diritti riconosciuti per prestazioni eseguite e spese sostenute in buona fede.

S2. Pagamenti e ritardo

Il termine di pagamento è 30 giorni dalla consegna del bene o dalla comunicazione dell'esecuzione della prestazione. Un termine maggiore è efficace solo nei limiti consentiti dall'art. 3 della L. 192/1998: normalmente non oltre 60 giorni dalla consegna o comunicazione; eventuali deroghe collettive ammesse dalla legge non si presumono. Clausole individuali incompatibili e decorrenze che eludano il limite non sono accettate da SANITEA.

Dalla scadenza sono dovuti senza costituzione in mora gli interessi previsti dall'art. 3, comma 3, della L. 192/1998: tasso BCE di riferimento individuato dalla norma per il semestre, maggiorato di 8 punti percentuali, salvi tassi superiori validamente pattuiti e prova del danno ulteriore. Quando il ritardo supera di 30 giorni il termine convenuto si aggiunge la penale legale del 5% dell'importo inadempito. Restano gli altri costi e rimedi dovuti per legge; non si duplicano interessi sulla stessa somma e sullo stesso periodo.

Il mancato pagamento nei termini consente a SANITEA di chiedere l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva prevista dall'art. 3, comma 4, e dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., previa verifica giudiziale dei presupposti. Questa disposizione non è un titolo esecutivo creato dalle CGV. Verifiche interne del committente e suoi incassi da terzi non differiscono unilateralmente il pagamento.

S3. Variazioni di commessa e prezzo

Il committente non modifica unilateralmente clausole, specifiche o corrispettivi. Le precisazioni di quantità e date sono ammesse entro limiti e preavvisi già concordati. Le modifiche e varianti significative richieste dal committente durante l'esecuzione che accrescono i costi danno diritto all'adeguamento del prezzo previsto dall'art. 3, comma 5, della L. 192/1998. SANITEA documenta variazione, costi e nuovo programma; il committente non può subordinare il pagamento dell'adeguamento a una propria discrezionale approvazione successiva. Le formule dell'articolo 4 delle CGV, quando incorporate nel contratto, operano come criteri convenuti di determinazione del prezzo; non attribuiscono un potere discrezionale di modificarlo. Restano il divieto dell'art. 6 di modifica unilaterale e l'adeguamento per varianti qui previsto. Nessun costo è recuperato due volte.

S4. Qualità, materiali ricevuti e reclami

SANITEA risponde del funzionamento e della qualità della parte o del servizio prodotti secondo contratto e a regola d'arte. È esclusa la sua responsabilità per difetti dei materiali o attrezzi forniti dal committente quando tempestivamente segnalati, nei termini dell'art. 5 della L. 192/1998. Non sono ammesse deroghe contrarie a tali regole. Il committente mette a disposizione specifiche e dati necessari; SANITEA segnala tempestivamente le criticità rilevate nell'esecuzione.

I termini di contestazione seguono la disciplina generale del concreto contratto e non possono essere abbreviati in contrasto con l'art. 5, comma 4: vendita e appalto seguono le rispettive regole richiamate in 9.1-9.2, non un identico termine convenzionale. I limiti e le esclusioni di 15.1-15.2 non si applicano. Richieste per selezione, smontaggio, reinstallazione o richiamo devono essere documentate per causa, necessità, quantità e costi, con misure ragionevoli per contenere il danno. Il committente coinvolge tempestivamente SANITEA nelle verifiche, senza ritardare interventi urgenti di sicurezza. Non sono riconosciuti addebiti automatici o forfettari non concordati o non spettanti per legge.

S5. Continuità e investimenti dedicati

Per rapporti a tempo indeterminato e a esecuzione continuata o periodica, il recesso ordinario richiede un preavviso di almeno 6 mesi, o maggiore quando necessario per essere congruo ai sensi di legge in relazione a durata, dipendenza, investimenti e alternative. Non viene così escluso il controllo sulla congruità. Sono fatti salvi risoluzione per inadempimento e altri rimedi legali.

Gli ordinativi già accettati restano da eseguire salvo accordo o rimedio legale; beni completati, impegni dedicati e investimenti con ammortamento contrattualmente riconosciuto sono regolati secondo il contratto e la legge, senza rinunce preventive alle tutele SANITEA. Il preavviso non crea minimi d'acquisto non pattuiti, ma non legittima un'interruzione arbitraria del rapporto.

S6. Proprietà intellettuale e dipendenza economica

Il committente non acquisisce gratuitamente diritti di proprietà industriale o intellettuale di SANITEA: le cessioni richiedono il congruo corrispettivo previsto dall'art. 6 della L. 192/1998. L'eventuale trasferimento di uno stampo non costituisce cessione automatica del know-how.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 192/1998, il committente conserva i diritti industriali sui progetti e sulle prescrizioni tecniche da lui comunicati e sopporta i relativi rischi. SANITEA resta responsabile della corretta esecuzione e dei relativi rischi, è tenuta alla riservatezza e segnala tempestivamente le criticità rilevabili con la diligenza professionale dovuta. Per contributi progettuali SANITEA e attività di co-progettazione le responsabilità seguono i contributi e gli obblighi effettivamente assunti. Non è attribuita al cliente ogni conseguenza del prodotto finale indipendentemente dalla causa.

Restano integralmente le tutele contro l'abuso di dipendenza economica dell'art. 9, comprese nullità dei patti abusivi e tutela inibitoria e risarcitoria. Questa riserva protegge anche SANITEA come fornitore quando ne ricorrano i presupposti, senza presumere la dipendenza o l'abuso dal solo peso commerciale del cliente. La norma resta applicabile anche fuori dall'Allegato S nei rapporti rientranti nel suo ambito.

S7. Affidamenti a terzi

Gli affidamenti in ulteriore subfornitura rispettano l'art. 4 L. 192/1998. Il superamento del 50% del valore della fornitura richiede l'autorizzazione del committente o una maggiore misura pattuita nel contratto. Eventuali quote superiori sono concordate per famiglia o commessa, specificando fasi, siti e condizioni di qualifica. Restano applicabili le autorizzazioni al subappalto, ove richieste, e i vincoli più restrittivi espressamente assunti. La presente clausola non autorizza trasferimenti di produzione verso siti non approvati.

SANITEA conserva verso il committente responsabilità contrattuale, gestione della commessa e controllo della conformità; garantisce ai terzisti soltanto l'accesso necessario ai dati e impone riservatezza e tracciabilità pertinenti. Gli ulteriori contratti rispettano l'art. 4, compresi forma e termini di pagamento non peggiorativi rispetto al contratto principale. L'autorizzazione non costituisce cessione del contratto e non deroga ai requisiti tecnici e di sicurezza. Se questa pattuizione non è stata validamente accettata, non si presume l'autorizzazione oltre i limiti di legge.

Accettazione e approvazioni specifiche

Modulo di accettazione della versione provvisoria indicata, da utilizzare insieme alle deroghe espressamente concordate.

Il cliente dichiara di avere ricevuto, prima della conclusione, le Condizioni generali di vendita SANITEA V02.2 del 13 settembre 2026, articoli 1-17 e Allegato S quando applicabile, e di accettarle insieme alle deroghe espressamente concordate.

Cliente e soggetto autorizzato: _____

Riferimento del contratto o accordo quadro: _____

Deroghe sottoscritte allegate, se presenti: _____

Luogo, data e firma per accettazione: _____

Approvazione specifica distinta

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti disposizioni, nei limiti in cui applicabili al rapporto:

4.4 - adeguamento del prezzo per variazioni documentate dei costi, secondo la soglia e il criterio indicati.

5.3 - facoltà SANITEA di sospendere le prestazioni per insoluti e pericolo di mancato pagamento.

5.4 - limiti alle detrazioni e alla compensazione opposte dal cliente.

6.3 - recesso dagli accordi e rapporti a tempo indeterminato con preavviso.

6.4 - facoltà di cessare la produzione o commercializzazione dell'articolo e disciplina dell'ultimo acquisto.

12.1 - disciplina delle modifiche e dell'annullamento commerciale di ordini accettati, ferme le facoltà legali.

15.1 - limite del risarcimento contrattuale nelle vendite e negli appalti non soggetti alla L. 192/1998.

15.2 - esclusione di specifiche categorie di danni e costi nelle medesime vendite e prestazioni di appalto.

15.4 - esonero per il ritardo da impedimento e facoltà di scioglimento della parte impedita.

15.5 - clausola risolutiva espressa per gli inadempimenti specificamente indicati.

15.6 - disciplina della ripartizione delle disponibilità in caso di carenza temporanea di materiale.

16.2 - scelta della giurisdizione italiana e Foro esclusivo di Viterbo, con le riserve indicate.

17.2 - sospensione per verifiche e autorizzazioni in materia di esportazione.

17.5 - consenso SANITEA alla cessione del contratto da parte del cliente.

17.6 - limiti alla cessione dei crediti del cliente verso SANITEA.

S5 - recesso ordinario dai rapporti di subfornitura a tempo indeterminato, con preavviso congruo.

Luogo, data e firma per approvazione specifica: _____

La seconda firma non estende le clausole 15.1-15.2 alla subfornitura, anche quando qualificabile come appalto, e non sana disposizioni contrarie a norme inderogabili. Restano i requisiti applicabili alle pattuizioni internazionali sulla giurisdizione.